



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 11 maggio 2017 n.49

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e in particolare:

- la necessità di salvaguardare la stabilità del sistema bancario sammarinese in questa particolare congiuntura e di garantire, in via cautelare, i fondi previdenziali depositati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su deliberazione del Consiglio per la Previdenza presso istituzioni bancarie sammarinesi;*
- l'urgenza di adottare disposizioni in riscontro a tali necessità;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta dell'8 maggio 2017;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTO A GARANZIA DEI FONDI PREVIDENZIALI

Art. 1

1. In applicazione dell'articolo 29 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, qualora a fronte di provvedimenti di rigore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino per fatti di gestione di Asset Banca S.p.A. non sia possibile la restituzione in prededuzione dei fondi previdenziali depositati presso la stessa, lo Stato e per esso, l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, garantisce il rimborso dei medesimi fondi all'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante accollo cumulativo fino alla concorrenza di euro 31.000.000,00 (trentunomilioni/00).

2. L'impossibilità di attuare la garanzia di cui all'articolo 29 della Legge n. 158/2011 è attestata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 2

1. Nel caso in cui si renda necessario l'accollo cumulativo dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, resta salva in favore della stessa ogni opportuna iniziativa nei confronti della Banca e degli organi di gestione.

Art. 3

1. Il presente decreto legge cesserà di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2017, fatto salvo per le garanzie già rilasciate a tale data in virtù del presente decreto-legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Simone Celli